



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

**N. 1895** del 23/09/2014 del Registro delle Deliberazioni

**Codice CIFRA: ATP/DEL/2014/00058**

**OGGETTO: Regolamento Regionale <Requisiti strutturali ed organizzativi per l' autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale. >**

L'anno 2014 addì 23 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
<b>Presidente</b> Nichi Vendola	<b>Assessore</b> Leo Caroli
<b>V.Presidente</b> Angela Barbanente	<b>Assessore</b> Guglielmo Minervini
<b>Assessore</b> Loredana Capone	<b>Assessore</b> Fabrizio Nardoni
<b>Assessore</b> Leonardo Di Gioia	<b>Assessore</b> Lorenzo Nicastro
<b>Assessore</b> Giovanni Giannini	
<b>Assessore</b> Silvia Godelli	
<b>Assessore</b> Donato Pentassuglia	
<b>Assessore</b> Alba Sasso	

Assiste alla seduta il Segretario redigente: **Avv. Davide F. Pellegrino**



L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche" e confermata dalla Dirigente di Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013, prevede che, nell'ambito delle azioni programmatiche per la tutela della salute mentale degli adulti, le regioni possano definire specifici requisiti strutturali e organizzativi delle strutture riabilitative psichiatriche dedicate a soggetti con disturbi psichici autori di reato ad elevata complessità.

Il successivo Accordo sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche", siglato in data 17 Ottobre 2013, segnala l'esigenza di specializzare le strutture riabilitative residenziali in relazione alle diverse tipologie di utenza, tra cui i soggetti affetti da disturbo psichiatrico che usufruiscono di misure alternative alla detenzione.

In relazione ai bisogni sanitario-assistenziali dei pazienti psichiatrici autori di reato, questo Assessorato è da tempo impegnato nella realizzazione delle azioni volte al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, a partire dalla sigla dell'Accordo Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011, concernente "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia".

La Regione Puglia ha posto in essere tutte le azioni previste dal suddetto Accordo per il governo ed il monitoraggio dell'intero processo di superamento degli OPG, nell'ambito degli accordi interregionali del Bacino di appartenenza (Bacino di Barcellona Pozzo di Gotto a cui afferiscono le Regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata).

A livello interregionale, la Regione ha partecipato attivamente agli incontri di Bacino, stipulando un Accordo di Programma per la concertazione e verifica degli interventi che ciascuna Regione andrà a realizzare.

Il lavoro dell'Assessorato al Welfare si è costantemente basato sul confronto con i Referenti delle Istituzioni che sono - a vario titolo - coinvolte nella programmazione ed attuazione delle azioni finalizzate alla presa in carico degli internati in OPG, costituendo un Nucleo Tecnico Regionale di supporto, composto dai Referenti dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle ASL, dai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza pugliesi, dal Provveditore Regionale Assistenza Penitenziaria, dall'Istituto di Criminologia dell'Università di Bari.

Con il predetto Nucleo Tecnico sono state condivise tutte le scelte sino ad oggi operate. In primis, la definizione degli strumenti per la valutazione dei pazienti dimissibili dall'OPG,



nonché la definizione di un percorso di segnalazione - presa in carico- dimissione dei pazienti, che individua compiti e responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

Al fine di supportare le azioni dei DSM finalizzate alla presa in carico /dimissione degli internati pugliesi, sono stati vincolati appositi fondi destinati alla realizzazione delle attività delle Commissioni di Valutazione Dipartimentali, appositamente istituite, che operano anche attraverso visite dirette agli internati in OPG.

In attuazione delle disposizioni della legge del 17 febbraio 2012 n.9 e succ. mod., la Regione Puglia aveva predisposto, nel mese di ottobre u.s., un Programma che prevedeva la realizzazione di tre strutture sanitarie alternative all'OPG (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive – REMS), di cui 2 da 20 p.l. ciascuno ed una da 18 p.l.

In conseguenza dell'approvazione della Legge 30 maggio 2014 n. 81, di conversione in legge con modificazioni del DL 31 maggio 2014 n. 52 u.s., che, tra l'altro, ha posticipato la chiusura degli OPG al 1° aprile 2015 ed ha previsto che *“il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in OPG, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a far fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il Magistrato di Sorveglianza quando provvede ai sensi del 679 del cpp”*, questo Assessorato è chiamato ad effettuare una approfondita riflessione in merito alla opportunità di rimodulare il Programma Puglia, anche valutando i dati del periodico monitoraggio sui pazienti autori di reato già inseriti in Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche accreditate del territorio, nonché sugli attuali internati pugliesi.

Tale riflessione appare ancora più urgente alla luce del quadro normativo evolutosi nelle disposizioni della Legge n. 81 che all'art 1 – comma 1 - quater stabilisce che *“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”*.

Pertanto, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1841 del 2 settembre u.s., ha deliberato la rimodulazione del Programma Puglia, già approvato con DGR 1793/2013, prevedendo la realizzazione di solo 2 REMS (per i pazienti assoggettati a misure di sicurezza detentive), di cui una da allocare nell'ex “Istituto Del Prete” di Carovigno (BR) e la seconda in sede da definirsi a breve, nonché l'utilizzo della restante parte di finanziamenti in conto capitale per rafforzare i servizi territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale.



Inoltre, considerato il nuovo dettato normativo, si ritiene necessario provvedere a regolamentare la realizzazione sul territorio regionale di Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, assoggettati a misure di sicurezza non detentive e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

Dette Comunità dovranno possedere requisiti organizzativi rafforzati rispetto alle normali strutture riabilitative esistenti ed essere in grado di adottare tecniche di intervento più impegnative, con personale più preparato per la gestione di persone con comportamenti violenti, al fine di poter contemperare le esigenze di cura con le esigenze di contenimento e controllo.

Tale soluzione ha avuto la piena approvazione del Nucleo Tecnico Regionale per il superamento degli OPG, ed, in particolare, dei Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza pugliesi, nonché del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina, a cui compete disporre in merito agli internati nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, incontrato dalla Regione Puglia in sede di riunione di Bacino svoltasi a Palermo in data 5 Agosto u.s..

In tal modo, tra l'altro, la nostra Regione potrà assicurare risposte sanitarie adeguate per quei soggetti per i quali, pur essendosi verificata la circostanza indicata da detto comma 1 - quater dell'art 1 della Legge n. 81, sussistono specifiche necessità di controllo insieme a quelle di cura e riabilitazione.

La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità dovrà avere 10 posti letto, copertura assistenziale per 24h giornaliera ed una dotazione organica che possa offrire garanzie in relazione alla particolare utenza accolta.

Il presente regolamento, che si propone, dunque, all'approvazione della Giunta Regionale, individua, in modo dettagliato, i requisiti di personale e strutturali, la ricettività, la copertura assistenziale, le disposizioni inerenti l'organizzazione delle CRAP dedicate, i criteri di inclusione e di esclusione, le modalità di inserimento e di dimissione, i contenuti della formazione degli Operatori, il fabbisogno aziendale di posti residenziali.

Vengono, altresì, definiti i criteri di determinazione della tariffa giornaliera e le procedure per la riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all'esercizio in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, che rivestiranno priorità rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.

“ COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e ss. mm. e ii. ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



Si propone di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", alla luce del quadro normativo evolutosi nelle disposizioni della Legge n. 81 del 30 maggio 2012, al fine di dotare il territorio regionale di un adeguato numero di posti letto riabilitativi residenziali dedicati ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, assoggettati a misure di sicurezza non detentive.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi delle leggi costituzionali n.n. 1/99 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 1, della L. R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai Funzionari competenti, dalla Dirigente di Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

### D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di adottare il Regolamento Regionale < Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale >, con la procedura d'urgenza prevista dall'art.44, comma 3, della L. R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia"
- il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.c) dello Statuto, dell'allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP.
- di richiedere, nei termini di cui al citato art. 44, comma 3, il parere di cui al precedente comma 2;
- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente C.C.P. ovvero del decorso del termine di cui al più volte citato articolo.

Il Segretario della Giunta  
Avv. David F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Daniela Limongelli *Daniela Limongelli*

Il Funzionario AP Giuseppe Martinelli *Giuseppe Martinelli*

La Dirigente dell'Ufficio 4 Maria De Palma *Maria De Palma*

La Dirigente del Servizio PATP Giovanna Labate *Giovanna Labate*

Il sottoscritto Direttore di Area **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n°161/2008.

Il Direttore d'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità Vincenzo Pomo *Vincenzo Pomo*

L'Assessore proponente Donato Pentassuglia *Donato Pentassuglia*

Il Presente provvedimento è esecutivo  
Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide *Pellegrino*





**Allegato A**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.**

Il presente allegato si compone di n. 4 pagine, compresa la presente, numerate da pag.1 a pag.4


La Dirigente di Servizio  
dott.ssa Giovanna Labate



**ARTICOLO 1**

**Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità**

1. La **Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità** con copertura assistenziale per 24h giornaliera, accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.
2. Capacità ricettiva: n. 10 posti
3. La **Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità** deve disporre almeno del seguente organico:
  - dirigente medico psichiatra: n.1 a 30 ore settimanali
  - collaboratore professionale sanitario educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica: n.4 a tempo pieno
  - collaboratore professionale sanitario infermiere: n.5 a tempo pieno
  - operatore socio sanitario: n.5 a tempo pieno
  - ore di attività psicologica: n. 12 ore settimanali
4. Il turno notturno va coperto da almeno due operatori (un infermiere ed un operatore socio sanitario).
5. I requisiti strutturali sono analoghi ai requisiti della **Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005** e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto.
6. Devono, anche, essere rispettate tutte le disposizioni inerenti l'organizzazione della CRAP contenute nel R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005.
7. Il trattamento in CRAP dedicata è indicato, a seguito di Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per pazienti di norma in età 18 – 64 anni, che presentano uno o più dei seguenti criteri di inclusione:
  - Mancanza di compliance al trattamento
  - Trattamento psichiatrico che non dà risultati
  - Situazioni multiproblematiche
  - Rischi medio-alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi.





8. E' criterio di esclusione la diagnosi di dipendenza da sostanze o di HIV.
9. L'inserimento e la dimissione avviene esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale di residenza, a seguito di disposizione della Magistratura, in base ad un progetto terapeutico stilato dal CSM, che conserva compiti di supervisione e verifica, fornendo garanzie sulla corretta realizzazione dei trattamenti, in sintonia con le prescrizioni del Giudice.
10. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica è deputata prioritariamente all'accoglienza dei pazienti residenti nel territorio della ASL in cui la stessa è allocata. L'inserimento di pazienti residenti in altre ASL deve, comunque, essere comunicato al DSM del territorio nel quale la struttura insiste.
11. Gli Operatori devono possedere una specifica formazione sull'accoglienza, la gestione dei casi relativamente ai peculiari elementi di complessità che li caratterizzano (rapporti con la Magistratura, prescrizioni restrittive della libertà personale, rapporti spesso particolarmente problematici con il contesto), sulla gestione di comportamenti agitati o aggressivi, sui rischi, sulle modalità per interagire con i pazienti violenti, nonché sui trattamenti efficaci da mettere in atto.

## ARTICOLO 2

### Determinazione della tariffa giornaliera

1. La Giunta Regionale definisce la tariffa giornaliera della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nel rispetto dei criteri stabiliti dal R.R. n.11 dell'8 Luglio 2008 e della successiva DGR n. 2325 del 3 Dicembre 2013, concernente l'adeguamento delle tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne.

## ARTICOLO 3


### Determinazione del fabbisogno

1. Il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del Reg. Reg. n. 3 del 2 marzo 2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:

ASL Bari  
n. 3 CRAP dedicate

ASL BT  
n. 1 CRAP dedicata

ASL Brindisi  
n. 1 CRAP dedicata



ASL Foggia  
n. 2 CRAP dedicate

ASL Lecce  
n. 2 CRAP dedicate

ASL Taranto  
n. 1 CRAP dedicata


2. Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all'esercizio in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità sono autorizzate, previa istanza dell'Ente Gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, entro i parametri di fabbisogno di cui al presente regolamento.
3. Le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.
4. L'esercizio dell'attività sanitaria e l'eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di mantenimento dell'accREDITAMENTO da parte della Regione.

#### **ARTICOLO 4** **Verifiche e sanzioni**

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
2. Le cause di decadenza dell'autorizzazione, oltre quelle derivanti dal non rispetto del presente Regolamento, sono previste dall'art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
3. Per quanto attiene al regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia dall'art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

#### **ARTICOLO 5** **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 8/2004 e ss. mm. e ii., al Regolamento Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii. e alla normativa nazionale vigente in materia.





Allegato unico alla deliberazione  
n. 1895 del 23 SET. 2014

composta da n4 (quattro) facciate

Il Segretario della G.R.  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente  
On. Nichi Vendola

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE GR.

La presente copia, composta da n°.....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R. - 8 OTT. 2014

Il Segretario della Giunta

*[Handwritten signature]*



REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2014, n. 18

**Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1895 del 23 Settembre 2014 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Allegato A**

**Art. 1**

*Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità*

1. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità con copertura assistenziale per 24h giornaliera, accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive,

che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

2. Capacità ricettiva: n. 10 posti

3. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:

- dirigente medico psichiatra: n.1 a 30 ore settimanali
- collaboratore professionale sanitario educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica: n.4 a tempo pieno
- collaboratore professionale sanitario infermiere: n.5 a tempo pieno
- operatore socio sanitario: n.5 a tempo pieno
- ore di attività psicologica: n. 12 ore settimanali

4. Il turno notturno va coperto da almeno due operatori (un infermiere ed un operatore socio sanitario).

5. I requisiti strutturali sono analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto.

6. Devono, anche, essere rispettate tutte le disposizioni inerenti l'organizzazione della CRAP contenute nel R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005.

7. Il trattamento in CRAP dedicata è indicato, a seguito di Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per pazienti di norma in età 18 - 64 anni, che presentano uno o più dei seguenti criteri di inclusione:

- Mancanza di compliance al trattamento
- Trattamento psichiatrico che non dà risultati
- Situazioni multiproblematiche
- Rischi medio-alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi.

8. E' criterio di esclusione la diagnosi di dipendenza da sostanze o di HIV.

9. L'inserimento e la dimissione avviene esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale di

residenza, a seguito di disposizione della Magistratura, in base ad un progetto terapeutico stilato dal CSM, che conserva compiti di supervisione e verifica, fornendo garanzie sulla corretta realizzazione dei trattamenti, in sintonia con le prescrizioni del Giudice.

10. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica è deputata prioritariamente all'accoglienza dei pazienti residenti nel territorio della ASL in cui la stessa è allocata. L'inserimento di pazienti residenti in altre ASL deve, comunque, essere comunicato al DSM del territorio nel quale la struttura insiste.

11. Gli Operatori devono possedere una specifica formazione sull'accoglienza, la gestione dei casi relativamente ai peculiari elementi di complessità che li caratterizzano (rapporti con la Magistratura, prescrizioni restrittive della libertà personale, rapporti spesso particolarmente problematici con il contesto), sulla gestione di comportamenti agitati o aggressivi, sui rischi, sulle modalità per interagire con i pazienti violenti, nonché sui trattamenti efficaci da mettere in atto.

#### Art. 2

##### *Determinazione della tariffa giornaliera*

1. La Giunta Regionale definisce la tariffa giornaliera della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nel rispetto dei criteri stabiliti dal R.R. n.11 dell'8 Luglio 2008 e della successiva DGR n. 2325 del 3 Dicembre 2013, concernente l'adeguamento delle tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne.

#### Art. 3

##### *Determinazione del fabbisogno*

1. Il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del Reg. Reg. n. 3 del 2 marzo 2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assi-

stenziale per 24 ore, viene determinato come segue:

##### **ASL Bari**

n. 3 CRAP dedicate

##### **ASL BAT**

n. 1 CRAP dedicata

##### **ASL Brindisi**

n. 1 CRAP dedicata

##### **ASL Foggia**

n. 2 CRAP dedicate

##### **ASL Lecce**

n. 2 CRAP dedicate

##### **ASL Taranto**

n. 1 CRAP dedicata

2. Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all'esercizio in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità sono autorizzate, previa istanza dell'Ente Gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, entro i parametri di fabbisogno di cui al presente regolamento.

3. Le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.

4. L'esercizio dell'attività sanitaria e l'eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di mantenimento dell'accreditamento da parte della Regione.

#### Art. 4

##### *Verifiche e sanzioni*

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali e organizzativi specifici

14/

sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.

2. Le cause di decadenza dell'autorizzazione, oltre quelle derivanti dal non rispetto del presente Regolamento, sono previste dall'art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.

3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in

materia dall'art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

Art. 5

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 8/2004 e ss. mm. e ii., al Regolamento Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii. e alla normativa nazionale vigente in materia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 settembre 2014

VENDOLA

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla III Commissione

Consigliare il 10/10/2014